

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 – Entrata in vigore del contratto

Il presente contratto entra in vigore nel momento della conclusione dello stesso. Il contratto si considera concluso nel momento in cui Novatest S.r.l. ha conoscenza dell'accettazione dello stesso da parte del Cliente, ricevendo il contratto debitamente sottoscritto. L'accettazione del presente contratto è comunque subordinata all'approvazione di Novatest S.r.l.

Art. 2 – Scelta del prodotto, consegna e rischio

I beni indicati nell'Offerta Economica sono stati scelti dal Cliente e dimensionati in base alle informazioni fornite dal Cliente. Il Cliente resta l'unico responsabile della correttezza delle informazioni date e quindi della scelta. I beni saranno consegnati secondo le condizioni stabilite nel contratto di compravendita. Dell'avvenuta consegna ed accettazione dei beni farà fede la dichiarazione di accettazione dei beni sottoscritta dal Cliente o da un suo preposto al momento della consegna. Dal momento della consegna ogni rischio inerente alla perdita o al danneggiamento dei beni hardware sarà a carico del Cliente che dovrà provvedere, a sua cura e spese, a trasportare le apparecchiature ai piani, ove lo desidera. I termini indicati per la consegna dei beni sono indicativi e non vincolanti. In ogni caso Novatest S.r.l. non risponde di eventuali danni derivanti da ritardi nella consegna non dipendenti dalla propria volontà.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino e la nostra società non risponde di danni o perdite avvenuti durante il trasporto. Eventuali richieste di copertura assicurativa sono a carico del cliente.

Art. 3 – Garanzia

La garanzia è condizionata al corretto uso del sistema hardware/software da parte del Cliente. Novatest S.r.l. non garantisce che il funzionamento dei beni hardware e dei software avverrà senza interruzioni ed errori. Qualora i beni hardware non siano immuni da vizi, il Cliente potrà domandare esclusivamente la sostituzione o riparazione (a scelta di Novatest S.r.l.) dei componenti delle apparecchiature che risultassero affetti da vizi di costruzione o di materiale. I vizi dei beni hardware e dei software devono essere denunciati a mezzo raccomandata a/r entro e non oltre otto (8) giorni dalla scoperta. La garanzia è valida per dodici (12) mesi.

Art. 4 – Limitazione di Responsabilità

Il Cliente esonera Novatest S.r.l. da responsabilità di qualsiasi titolo per eventuali danni di qualunque natura subiti dal Cliente o da terzi in occasione o a seguito dell'esecuzione del presente Contratto, in dipendenza dell'uso o del mancato uso dei beni hardware e dei software ed esonera altresì Novatest S.r.l. da qualsiasi responsabilità che trovi causa direttamente o anche indirettamente nel contratto. Il Cliente si impegna, altresì, a tenere indenne Novatest S.r.l. da qualsiasi pretesa di propri aventi causa o di terzi originata dall'esecuzione del Contratto. Novatest S.r.l. non è in alcun modo responsabile dell'utilizzo fatto dal Cliente dei beni hardware e dei software. Il Cliente si assume la piena responsabilità dell'utilizzo che gli operatori ad esso correlati fanno dei prodotti forniti, delle chiavi di accesso ai software, costituite da User ID, Password personali, della loro adeguata conservazione e mantenimento. Il Cliente si assume la responsabilità della protezione dei propri sistemi da intrusioni e attacchi effettuati da terzi e solleva Novatest S.r.l. da ogni responsabilità in merito. Novatest S.r.l. non potrà essere ritenuta, neanche in parte, responsabile per qualsiasi vizio, difetto, difficoltà, discontinuità o impossibilità di accesso e/o di utilizzo dei software, derivanti dalle incompatibilità apparecchiature di connessione del Cliente ovvero da qualsiasi altra carenza riconducibile sia al software che all'hardware.

Il Cliente si impegna ad indennizzare Novatest S.r.l. dei danni e dei costi per procedimenti giudiziari derivanti da reclami di terzi, comunque e di qualsiasi natura originati dall'utilizzo dei beni (hardware e software) oggetto del contratto, e dei danni che siano l'effetto della violazione delle clausole contenute nel presente Contratto, compiuta dal Cliente.

Art. 5 – Pagamenti, Interessi di mora e spese

Il Cliente corrisponderà a Novatest S.r.l. le somme indicate nell'Offerta Economica o quelle variate, così come comunicate da Novatest S.r.l. Le somme si intendono IVA esclusa. Tutte le spese bancarie e di insoluto, saranno a carico del Cliente, il quale si impegna a rimborsarle a Novatest S.r.l. a semplice richiesta. I pagamenti non potranno essere ritardati o sospesi dal Cliente per nessuna ragione, con espressa rinuncia sin d'ora a qualsiasi eccezione. Le parti concordano che in caso di ritardo nei pagamenti saranno automaticamente addebitati al Cliente gli interessi moratori ai sensi dell'art. 5 comma 1 Decreto legislativo n. 231/02, che il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del presente contratto. Le spese ed i compensi legali per attività stragiudiziali e giudiziali di recupero credito promosse da Novatest S.r.l. e successive ad eventuali insoluti del Cliente, saranno a carico del Cliente che si impegna a rimborsarli a Novatest S.r.l.

Art. 6 – Divieto di cessione

Il Contratto, i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno dal Cliente essere ceduti a terzi, in tutto o in parte. E' fatto espresso divieto al Cliente di trasferire a terzi il materiale fornito da Novatest S.r.l. (ad es. manuali, materiale informativo pubblicitario, documentazione, codici di accesso al sistema) e di effettuare copia dello stesso senza previa approvazione di Novatest S.r.l.. Il Cliente non potrà cedere software, né darli in licenza a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.

Art. 7 – Sospensione della fornitura

Novatest S.r.l. avrà il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura a seguito dell'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti dal Cliente in base al presente Contratto, così come in caso di mancato pagamento o di ritardato pagamento. Al verificarsi dell'inadempimento, Novatest S.r.l. invierà al Cliente apposita comunicazione a mezzo pec o raccomandata a/r circa il rilievo dell'inadempimento, assegnando al Cliente un termine, non inferiore comunque a quindici (15) giorni, entro il quale sanare l'inadempimento. Allo scadere del termine, senza che l'inadempimento sia stato sanato, Novatest S.r.l. procederà alla sospensione della fornitura, fatto salvo anche il suo diritto di risolvere il contratto e di risarcimento danni ed il Cliente non potrà pretendere da Novatest S.r.l. per qualsiasi causa o ragione che trovi titolo direttamente o anche indirettamente nella sospensione della fornitura e nel presente contratto, né potrà avanzare pretese di risarcimento o di restituzione somme.

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

Le parti si impegnano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il vincolo di riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie, in qualunque forma fornite, che siano ritenute riservate e non finalizzate alla pubblica diffusione. Sono escluse dall'obbligo di riservatezza e quindi la divulgazione non comporta alcuna responsabilità, le informazioni delle quali una delle parti possa dimostrare che:

- era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse in virtù del presente contratto;
 - siano già di pubblico dominio, indipendentemente da un'azione omissiva degli obblighi contrattuali contemplati nel presente articolo.
- La presente disposizione rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione o alla risoluzione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto.

Art. 9 – Risoluzione

In caso di mancato pagamento alle scadenze pattuite delle somme dovute in base al presente contratto, in caso di concessione a terzi di utilizzazione dei software, di violazione dell'obbligo relativo alla veridicità dei dati anagrafici e fiscali del Cliente; di violazione dei diritti esclusivi di Novatest S.r.l., di violazione dell'obbligo di confidenzialità, di dissesto patrimoniale, economico e finanziario del Cliente, di dichiarazione di fallimento del Cliente, di presentazione della domanda per ammissione alla procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di amministrazione straordinaria, di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria del Cliente, Novatest S.r.l. avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione con lettera a mezzo pec o raccomandata a/r, salvo il risarcimento dei danni subiti da Novatest S.r.l.. In caso di inosservanza di altre clausole stabilite dal presente Contratto, Novatest S.r.l., potrà diffidare l'altra parte ad adempiere nei termini di quindici (15) giorni. In caso di persistente inadempimento, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto.

Art. 10 – Legge applicabile e Giurisdizione

Le parti sottoscrittrici del presente contratto, stabiliscono che il presente contratto sia regolato dalla legge italiana ed accettano la giurisdizione italiana.

Art. 11 Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente e comunque connessa con questo contratto, comprese, in via esemplificativa, quelle relative alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, disdetta, inadempimento, insoluti e recupero crediti, le parti espressamente stabiliscono che sarà esclusivamente competente il Foro di Ancona con esclusione di altri fori ordinari generali, facoltativi, alternativi e/o concorrenti.

Art. 12 – Tutela dei dati personali

I dati personali forniti dal Cliente a Novatest S.r.l. ai fini contrattuali sono tutelati dal Dlgs. 196 del 30/06/03 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e pertanto:

- essi rimarranno custoditi presso la sede di Novatest S.r.l. per finalità di archiviazione, elaborazione, documentazione attività commerciali e promozionali;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del contratto e per gli altri adempimenti fiscali previsti dalla legge;
- il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la conclusione del contratto stesso;
- la diffusione dei dati rimarrà in ambito aziendale per le attività individuate dal presente contratto;
- sono riconosciuti al Cliente i diritti di cui alla Legge in tema di protezione di dati personali.

Art. 13 – Clausola finale

Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente intesa e/o accordo tra le parti. Ogni eventuale modifica del presente contratto potrà avvenire solo in forma scritta con il consenso di entrambe le parti.

Falconara Marittima, Il Cliente

Il Cliente

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente, dopo averli attentamente letti, gli artt.: 1 – Entrata in vigore del presente contratto; 2 – Scelta dell'hardware, consegna e rischio; 3 – Riserva di proprietà; 4 – Garanzia; 5 – Limitazione di responsabilità; 6 – Pagamenti, Interessi di mora e spese; 7 – Divieto di cessione; 8 – Sospensione della fornitura; 9 – Obblighi di riservatezza; 10 – Risoluzione; 11 – Legge applicabile e Giurisdizione; 12 – Foro competente.

Falconara Marittima, Il Cliente

Il Cliente

Novatest S.r.l.



Novatest S.r.l.



Novatest S.r.l. C.F. e P.iva IT02835110426 - R.E.A AN-200286 - Capitale sociale 40.817,00 € i.v.